



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE FALLIMENTARE

In Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(omissis)

DICHIARA il fallimento della società **UMBRIAMAR S.R.L.S.**, con sede legale in Ascoli Piceno (AP), via D'Ancaria n. 1, P.Iva 02240430443, REA n. AP-201242.

NOMINA il Giudice Delegato la Dott.ssa Francesca Calagna

Curatori: dott. Clemente CIAMPOLILLO con studio in San Benedetto del Tronto (AP), Viale de Gasperi n. 88 (tel. 0735781254);;

ORDINA alla fallita di depositare nella Cancelleria di questo Tribunale, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, entro 3 gg, se non ancora eseguito a norma dell'art. 14 L.F.

INVITA il curatore, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge, non appena accertata la presenza di liquidità nella massa fallimentare, a provvedere con sollecitudine al pagamento del contributo unificato previsto per le procedure fallimentari, nonché alle altre spese prenotate a debito e anticipate all'Erario;

STABILISCE il giorno **1 ottobre 2021** alle ore **11,00 ss.** per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al predetto Giudice Delegato, nella sede di questo Tribunale, avvertendo la società fallita che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza fissata, per la presentazione mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore delle domande di insinuazione di crediti, di rivendicazione o restituzione di beni mobili e immobili e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata.

AVVISA i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

SEGNA al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita.

ORDINA che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 L.F., sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ascoli Piceno in data 17 MAGGIO 2021, su relazione del Giudice Dott.ssa Francesca Calagna, Estensore.

PRESIDENTE	Dott.	Luigi Cirillo
GIUDICE	Dott.ssa	Francesca Sirianni
GIUDICE RELATORE	Dott.ssa	Francesca Calagna
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO	Dott.ssa	Adriana Cavoletti

V I S T O: depositato telematicamente e resa pubblica ai sensi dell'art. 17 L.F. così come modificata dall'art.15 del D.ls 09.01.2006 e dal D.ls 12.09.2007, n. 169, oggi 24 MAGGIO 2021

Comunicazione per estratto di sentenza

Ascoli Piceno, 24 maggio 2021



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Adriana Cavoletti